

IL GIARDINO DI AURORA

STATUTO

Art.1 Costituzione, denominazione, sede e durata

E' costituita l'Organizzazione di Volontariato, denominata "Il Giardino di Aurora", qui di seguito detta "Associazione", che assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione ha sede legale in Milano (MI) Via Savona 127; la sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione potrà istituire sedi, succursali, filiali e rappresentanze in Italia e all'Ester. Per il conseguimento delle finalità sociali, l'Associazione potrà aderire a organizzazioni nazionali ed internazionali. Le riunioni degli organi dell'Associazione potranno legalmente svolgersi anche presso altre sedi di privati, associazioni ed enti che lo consentano. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.2 Statuto

L'organizzazione di volontariato "Il Giardino di Aurora" è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n.266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 4 Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 5 Scopi e finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con particolare riferimento ai seguenti campi:

- assistenza e supporto alle famiglie, le quali durante il loro percorso di gravidanza, scoprono che il loro figlio è affetto da una patologia, compresa l'Ernia Diaframmatica Congenita (CDH), o da una sindrome genetica;
- promozione e diffusione delle conoscenze, sviluppo di linee di ricerca nei vari ambiti, in particolare riguardo patologie della gravidanza, sindromi associate e non, lutto genitoriale;
- conoscenza e comprensione degli aspetti legati alle patologie e sindromi;
- informazione, a livello sociale, dell'esistenza di patologie rare della gravidanza e conoscenza alle famiglie di eventuali centri di riferimento specializzati;
- attività di sostegno psicologico (individuale, di gruppo o a distanza) per i genitori;
- elaborazione, promozione e realizzazione di progetti al fine di far conoscere l'Associazione stessa e promuovere la solidarietà fra genitori;
- supporto alle famiglie nella crescita e gestione dei bambini affetti da patologie e/o sindromi con l'aiuto di professionisti.

Al fine di raggiungere lo scopo sociale, l'Associazione potrà svolgere attività e fornire servizi diversificati nei seguenti ambiti:

- mettere a disposizione alloggi presso conventi, famiglie, Associazione stessa e quanto altro disponibile, per l'accoglienza delle famiglie che devono sottoporsi a tecnica FETO o ad altre tecniche, ove sia richiesta la presenza della paziente sul territorio dell'intervento;
- promuovere ogni tipo d'iniziativa finalizzata ad approfondire e divulgare le conoscenze sulle patologie della gravidanza, sulle sindromi associate e non, e sul fenomeno della mortalità peri e post natale;

- creare gruppi di auto/mutuo aiuto;
- creare gruppi di lavoro fra genitori (ad esempio creare memory box, body, cappellini, calzini, pergamene e quanto altro da donare alle famiglie dei neonati);
- creare gruppi di aiuto psicologico per le famiglie;
- dare appoggio spirituale alle famiglie credenti che lo richiedono, collaborando con vari luoghi di culto;
- accompagnare, su richiesta delle famiglie, le stesse presso le strutture sanitarie;
- essere presente, con i propri volontari, nelle sale d'attesa dell'Ospedale e nelle Terapie Intensive Neonatali a sostegno dei genitori che lo richiedono;
- fare attività di assistenza psicologica e morale anche per via telefonica e/o telematica;
- instaurare rapporti con le Associazioni italiane ed estere che hanno analoghi scopi, o che operano nel sanitario e sociale con le quali poter collaborare per i fini associativi;
- svolgere attività di formazione, per i volontari e per tutti quelli che agiscono attivamente sul campo, negli ambiti che verranno ritenuti più opportuni e inerenti allo scopo dell'Associazione stessa;
- svolgere attività di sensibilizzazione ed informazione attraverso la produzione di materiale pubblicitario, partecipazione e/o organizzazione di manifestazioni ed incontri pubblici, seminari, meeting e quanto utile all'informazione e sensibilizzazione sulle patologie della gravidanza e sul lutto;
- raccogliere fondi per il perseguitamento delle finalità sociali;
- sensibilizzare ed informare le autorità sanitarie e politiche, gli enti locali, confrontandosi e collaborando con queste, al fine di divulgare l'esistenza di tecniche innovative presenti in Italia e non solo all'Estero;
- informare e sensibilizzare le varie centrali operative del territorio e le associazioni di soccorso, nel caso si presentasse una richiesta di intervento su una paziente in stato di gravidanza che è stata sottoposta a tecnica FETO per Ernia Diaframmatica Congenita (CDH), per condurre la stessa nella struttura designata al fine di evitare perdite inutili di tempo o un eventuale parto sul posto che risulterebbe mortale per il neonato. La paziente ha a sua disposizione una lettera rilasciata dall'Ospedale di competenza sull'obbligo del trasporto in urgenza presso lo stesso;
- sensibilizzare i Medici dell'esistenza in Italia di tecniche innovative (le quali, fino a poco tempo fa, avvenivano solo all'Estero, come ad esempio la tecnica FETO per Ernia Diaframmatica Congenita), così da indirizzare e informare i futuri genitori sulle varie possibilità che l'Italia ha a disposizione;
- creare uno spazio web di informazione medico-scientifico, di raccolta di testimonianze, di consulenza gratuita da parte di medici associati e non, creare una sezione privata ove i medici possano scambiarsi le innovazioni e le reciproche conoscenze e quanto utile;
- creare e gestire luoghi d'incontro e confronto tra le famiglie, come a titolo esemplificativo e non esaustivo convegni, manifestazioni culturali, visite guidate, mostre, proiezioni di film;
- svolgere attività commerciali marginali al solo ed esclusivo fine del raggiungimento dello scopo sociale all'interno dei limiti previsti dalla normativa vigente;
- aderire a federazioni, associazioni e consorzi che abbiano valori e scopi affini a quelli dell'Associazione stessa;
- ricercare collegamenti e stipulare accordi e contratti con Pubbliche Amministrazioni, enti e organizzazioni private, con organismi culturali anche di rilievo nazionale ed internazionale, con istituzioni sociali e con organismi pubblici e privati;
- contribuire alla pubblicazione di articoli, libri, monografie e materiale divulgativo per il conseguimento dei fini dell'Associazione;
- acquistare strumentazioni, arredi, materiale inventariabile, ed allestire locali adeguati agli scopi dell'Associazione;

- sottoscrivere abbonamenti a riviste scientifiche italiane ed estere, acquistare libri e materiale scientifico atto ad approfondire le ricerche e gli studi;
- svolgere attività di sensibilizzazione e di informazione attraverso volantinaggio, pubblicità, radio, televisione, a mezzo stampa e per mezzi di comunicazione telematica;
- svolgere qualsiasi attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche sotto forma di convenzioni con enti pubblici, associazioni e privati. Per lo svolgimento delle suddette l'Associazione potrà avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite, potrà avvalersi anche di professionisti esterni, mantenendo la maggioranza a titolo gratuito secondo normativa vigente.

Art. 6 Ammissione

Sono associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Il numero degli associati è illimitato. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo con riunione a cadenza mensile, ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e che dichiarino: di condividere gli scopi e le finalità istituzionali; di voler partecipare alla vita associativa; di accettare, senza riserva, lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni. Possono diventare associati, iscritti in apposita categoria di seguito esplicitata, anche coloro che non hanno raggiunto la maggiore età, senza elettorato attivo e passivo, con domanda di ammissione firmata da un genitore o chi ne fa le veci. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e va comunicato per iscritto al richiedente. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, ed implica l'iscrizione nel Registro dei Soci. Gli associati si distinguono in:

- FONDATORI**, sono i promotori dell'Associazione, intervenuti all'atto della costituzione, con diritto all'elettorato attivo e passivo e paganti la quota annualmente stabilita e messa a disposizione per la consultazione presso la sede legale e sul sito internet;
- ORDINARI**, sono coloro la cui domanda di ammissione verrà approvata dal Consiglio Direttivo con cadenza mensile e verseranno la quota d'iscrizione annualmente stabilita e messa a disposizione per la consultazione presso la sede legale e sul sito internet, con diritto all'elettorato attivo e passivo;
- ONORARI**, sono gli enti, le associazioni, le persone giuridiche, le fondazioni anche senza personalità giuridica e quelle persone fisiche indicate dal Consiglio Direttivo, che per loro attività, trascorsa e presente, possono contribuire all'affermazione dell'Associazione ed al suo prestigio. Inoltre possono essere chiamati, quali esperti, a partecipare anche a riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto all'elettorato attivo e passivo, paganti la quota associativa messa a disposizione per la consultazione presso la sede legale e sul sito internet;
- SOSTENITORI**, sono gli enti, le associazioni, le persone giuridiche, le fondazioni anche senza personalità giuridica e quelle persone fisiche che condividono gli scopi associativi e vogliono sostenerli attraverso un contributo straordinario, ovvero con un'attività professionale di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, senza diritto all'elettorato attivo e passivo, paganti la quota associativa messa a disposizione per la consultazione presso la sede legale e sul sito internet;
- VOLONTARI**, sono coloro che versano la quota d'iscrizione annualmente stabilita, e messa a disposizione per la consultazione presso la sede legale e sul sito internet, e che prestano la propria opera in modo personale e gratuito, senza diritto all'elettorato attivo e passivo;
- BENEMERITI**, sono coloro nominati dal Consiglio Direttivo, con ratifica dell'Assemblea, per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione, con diritto all'elettorato attivo e paganti la quota associativa messa a disposizione per la consultazione presso la sede legale e sul sito internet. In questa categoria rientrano anche i soci fondatori fuori carica;

G. SIMPATIZZANTI, sono tutti coloro che non hanno ancora compiuto la maggior età ma fanno richiesta di ammissione all'Associazione, paganti la quota associativa messa a disposizione per la consultazione presso la sede legale e sul sito internet.

Verrà infine creato un Albo d'Onore all'interno del quale verranno indicati i nomi dei bambini venuti a mancare, figli di famiglie associate, senza alcuna quota associativa da versare.

Art. 7 Diritti e doveri degli associati

Gli associati all'Associazione hanno il diritto di:

- partecipare all'assemblea;
- partecipare alla vita associativa e alle attività promosse dall'Associazione nelle forme prescritte dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti;
- eleggere gli organi sociali, così come specificato agli artt. 15, 19 e 20 del presente Statuto;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- approvare il rendiconto finanziario ed economico annuale, redatto dal Consiglio Direttivo;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge e secondo quanto stabilito nel Regolamento Interno;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento, rispettando le modalità disposte nel presente Statuto all'art. 8.

Gli associati all'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e la politica dell'Associazione;
- svolgere le attività previste dall'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito e versare altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- inoltre possono essere richieste delle quote associative straordinarie, fissate dal Consiglio Direttivo, al fine di sopperire al fabbisogno di fondi;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni e le finalità dell'Associazione. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

L'adesione comporta il pagamento della somma stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo a titolo di quota associativa e le quote versate andranno a confluire nel patrimonio dell'Associazione. La quota associativa annuale ha validità per l'anno solare per il quale è stata versata. Coloro che non avranno rinnovato l'adesione entro il 31 Gennaio dell'anno successivo saranno considerati decaduti dalla carica di associato. Si vieta, inoltre, ogni forma di iniziativa di propaganda politica e/o sindacale, sia essa diretta o indiretta. Qualsiasi discriminazione politica e/o sindacale da parte di un Associato sarà punita con l'espulsione immediata dall'Associazione.

Art. 8 Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, dimissione volontaria, esclusione o mancato pagamento della quota annuale. Nello specifico si intende per:

- Dimissione volontaria: l'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha validità immediata per gli associati volontari e simpatizzanti di cui all'art. 6 lett. E elett. G, dopo 90 (novanta) giorni per i restanti associati di cui all'art. 6 lett. A, B, C, D ed F, a partire dalla data di comunicazione della stessa;
- Esclusione: è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi esplicitati nel presente Statuto all'art. 8, sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso la delibera di esclusione

- l'associato può ricorrere all'Assemblea; il ricorso, che sospende la delibera, deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra. La decisione dell'Assemblea è inappellabile. L'esclusione non dà diritto ad indennizzi o rimborsi di alcun genere;
- Mancato pagamento quota annuale (esclusi i soci fondatori). Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare l'associato moroso decaduto dalla sua qualifica.

Ai fini della perdita della qualifica di associato sono considerati gravi motivi:

- comportamento indegno e inadeguato in relazione alle attività svolte;
- comportamenti in contrasto con i fini e i principi associativi;
- morosità nel pagamento della quota associativa o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione;
- mancato rispetto dei doveri statutari e di quelli contemplati negli eventuali regolamenti interni.

Art. 9 Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato);
- Il Collegio dei Probiviri (se nominato).

Alle cariche di Presidente e Vice Presidente devono essere chiamati esclusivamente i soci fondatori, salvo in caso di rinuncia o di morte di tutti gli stessi. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 10 L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano in età. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in genere, il diritto di intervento e voto all'Assemblea. Il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'Assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Il verbale verrà conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non potranno essere conferite più di due deleghe allo stesso associato. Ad ogni associato, e delega, corrisponde un solo voto durante l'Assemblea.

Art. 11 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- ratificare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- ratificare l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- eleggere il Consiglio Direttivo, così come previsto dall'art. 15 del presente Statuto;
- deliberare relativamente allo scioglimento dell'Associazione di cui all'art. 28 del presente Statuto;
- deliberare sulla nomina di uno o più liquidatori, esterni all'Associazione;
- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 Convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario ed ogni 5 (cinque) anni per l'elezione delle cariche sociali. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno

un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta (lettera, fax, posta elettronica) contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione o visibile sul sito internet dell'Associazione stessa. Per agevolare il coinvolgimento degli associati è consentita la partecipazione anche per via telematica, attraverso strumenti informatici, previa comunicazione al Consiglio Direttivo ed accertamento dell'identità dei partecipanti, permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito e intervenire nello stesso, con diritto di voto. La convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione dovrà essere indetta almeno 4 ore dopo l'orario previsto per la prima convocazione.

Art. 13 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli astenuti non si computano tra i votanti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli associati facenti parte del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 14 Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e nello specifico: quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno il 30 per cento degli associati; quando la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, per motivate ragioni da comunicarsi per iscritto, ne richieda la convocazione al Presidente; in ogni caso e momento in cui il Presidente ritenga ci si trovi in situazioni di urgenza e necessità. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita e delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione è ammessa la presenza di almeno la metà degli associati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con almeno tre quarti degli associati.

Art. 15 Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri compreso il Presidente, i quali dureranno in carica 5 (cinque) anni e comunque fino alla loro sostituzione. Per il primo quinquennio il Consiglio Direttivo è costituito secondo quanto indicato nell'Atto Costitutivo con la nomina alla prima Assemblea dei Soci utile degli ulteriori Consiglieri previsti dal presente Statuto, art. 15.I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni, appartenenti alle categorie dei soci fondatori e degli associati ordinari. Per poter garantire la corretta gestione in merito alle finalità dell'Associazione, evitandone così la denaturazione, il Consiglio Direttivo dovrà sempre avere nominati al proprio interno due soci fondatori, ai quali spetteranno le cariche di Presidente e Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese per l'ammissione degli associati e una volta all'anno su invito del Presidente per stendere il regolamento interno, stabilire le quote associative, stabilire le linee programmatiche dell'anno sociale e redigere il rendiconto economico e finanziario, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o nel caso in cui almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo stesso lo richieda al Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta (lettera, fax, posta elettronica) contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora e deve essere spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione o visibile sul sito internet dell'Associazione stessa. In caso di

urgenza la comunicazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione. Per agevolare il coinvolgimento dei consiglieri è consentita la partecipazione anche per via telematica, attraverso strumenti informatici, previa comunicazione al Consiglio Direttivo ed accertamento dell'identità dei partecipanti, permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito e intervenire nello stesso, con diritto di voto. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e delibera, in prima convocazione, con la presenza totale dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, oltre il Presidente. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- redige il rendiconto finanziario ed economico consuntivo e preventivo;
- provvede all'amministrazione dell'Associazione, e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, ivi compreso l'acquisto, la vendita o la permuta dei beni immobili e mobili e di automezzi;
- accoglie o respinge le domande di ammissione e di dimissione degli associati;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- favorisce la partecipazione degli associati all'attività dell'Associazione;
- delibera circa l'esclusione degli associati;
- decide le linee programmatiche che l'Associazione intende perseguire, definendo il calendario annuale e pluriennale delle attività sociali;
- può assumere personale dipendente determinandone le competenze, secondo quanto previsto dall'art. 26 del presente Statuto;
- può stipulare contratti di collaborazione;
- fa funzionare razionalmente l'Associazione, tenendo presenti i principi etici, solidali e sociali che reggono la stessa;
- può conferire mandati a professionisti;
- può sottoscrivere i contratti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;
- può redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per la ratifica;
- determina l'ammontare della quota associativa ordinaria annuale che ogni associato deve versare e stabilisce eventuali quote straordinarie;
- nomina tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta di voti, il Presidente e il Vice Presidente, e con la maggioranza dei voti favorevoli, nomina il Tesoriere;
- assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- può istituire commissioni o gruppi di lavoro, anche con esperti al di fuori degli iscritti all'Associazione, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività;
- potrà affidare incarichi agli associati o a terzi;
- potrà delegare parte dei propri poteri a uno o a più membri del Consiglio;
- gestisce i libri sociali e contabili;
- compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente Statuto o la legge non attribuiscano specificatamente ad altri organi dell'Associazione.

Art. 16 Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i soci fondatori. Nello specifico il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, nonché nei confronti delle pubbliche autorità;
- è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare ad aprire conti correnti bancari e/o postali e ad operare sugli stessi;
- a compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio;
- è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni, eredità, lasciti testamentari, di ogni natura;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa;
- può delegare in tutto o in parte i suoi poteri a favore di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, con apposita delega scritta;
- dirige e coordina le attività del Consiglio Direttivo e delle eventuali commissioni o gruppi di lavoro;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Il Vicepresidente affianca il Presidente nella ordinaria amministrazione e lo sostituisce in ogni sua attribuzione ognualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di impedimento definitivo del Presidente per qualsiasi motivo, il Vice Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro un mese, dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche sociali.

Art. 17 Segretario

Il Segretario, se nominato, affianca il Presidente e il Vice Presidente nello svolgimento delle funzioni. Al Segretario compete:

- la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- la tenuta dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

Le funzioni del Segretario possono essere svolte anche dal Presidente o dal Vice Presidente. Detta attribuzione di funzioni è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 Tesoriere

Il Tesoriere, se nominato, affianca il Presidente e il Vice Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Al Tesoriere spetta il compito di:

- tenere ed aggiornare i libri contabili;
- predisporre il bilancio dell'Associazione;
- vigilare sui fondi e i conti correnti bancari o postali dell'Associazione;
- vigilare sulle entrate e le uscite di denaro.

Le funzioni del Tesoriere possono essere svolte anche dal Presidente o dal Vice Presidente. Detta attribuzione di funzioni è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 Collegio dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea, qualora l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno, in numero di 3(tre) e durano in carica per 3(tre) anni. Essi sono rieleggibili per 2 (due) mandati e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione con riguardo alla loro competenza. Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente. Ai Revisori spetta:

- il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
- sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l'Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto;

- redigere la relazione dei bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo da presentare all’Assemblea.

Art. 20 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea, qualora questa lo ritenga opportuno, tra gli associati ed è composto da 3(tre) membri, dura in carica per 3(tre) anni e può essere rieletto per 2 (due) mandati. Il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno un Presidente. Al Collegio dei Probiviri spetta:

- il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, tutte le controversie insorte nell’ambito dell’Associazione;
- giudicare secondo equità e senza formalità di procedura. Il collegio dei Probiviri trasmette il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo, che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Art. 21 Risorse economiche

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

- contributi degli associati e/o di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
- contributi di Organismi Internazionali;
- donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- quote associative ordinarie e straordinarie;
- erogazioni liberali e elargizioni;
- contributi privati di persone fisiche, imprese, associazioni e società;
- entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali per il perseguitamento delle attività istituzionali;
- eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione;
- beni acquistati o comunque ricevuti o da ogni altra posta attiva;
- altri proventi di gestione.

Ogni operazione finanziaria è disposta, dopo consultazione del Consiglio Direttivo, con firma del Presidente. Il patrimonio dell’Associazione, costituito come sopra descritto, è indivisibile. I versamenti effettuati dagli associati non creano altri diritti di partecipazione e non sono trasmissibili a terzi.

Art. 22 Proventi derivanti da attività marginali

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’Associazione. L’Assemblea delibera sull’utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione e con i principi della legge 266/91.

Art. 23 Divieto di distribuzione degli utili

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 24 Il bilancio

L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati. Il rendiconto annuale verrà pubblicato con le stesse modalità previste per la convocazione dell’Assemblea dei Soci. Il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere utilizzati

in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 25 Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 26 Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla legge 266/91. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 27 Responsabilità ed assicurazione degli associati

Gli associati, durante lo svolgimento dell'attività di volontariato e i cui nominativi vengono riportati nel registro degli associati, sono assicurati per malattie, infortunio e per responsabilità verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della legge 266/91.

Art. 28 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all' Art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29 Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 30 Logo Associazione

Il presente Statuto è redatto in carta semplice e contiene logo e nome dell'Associazione, ai fini della registrazione e della protezione vietandone l'utilizzo, la contraffazione o la riproduzione da chiunque e per qualunque scopo che non sia connesso all'Associazione ad alle finalità indicate nello Statuto. Il logo, in oggetto, potrà subire variazioni inerenti il colore.



Il giardino di Aurora